

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

54° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 10 FEBBRAIO 1982

Presidenza del Presidente SEGNANA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

« Soppressione e messa in liquidazione del Comitato interministeriale per le provvidenze agli statali (CIPS) » (1225), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE Pag. 463, 465
BONAZZI (PCI) 464
VENANZETTI, sottosegretario di Stato per il tesoro 464, 465

« Nuova disciplina delle entrate derivanti dai servizi resi dall'Amministrazione finanziaria a richiesta e a carico degli enti gestori e organizzatori di concorsi pronostici, manifestazioni a premio e di sorte » (1544)

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE 473, 474
BEVILACQUA (DC), relatore alla Commissione 473
SEGA (PCI) 474

Disegni di legge in sede redigente

« Modificazioni alla legge 30 marzo 1981, n. 113, concernente norme di adeguamento in materia di aggiudicazione delle pubbli-

che forniture, in attuazione della direttiva della Comunità economica europea numero 80/767 del 22 luglio 1980 » (1601)

(Discussione e approvazione dell'articolo unico, con modificazioni)

PRESIDENTE Pag. 465, 467, 468 e *passim*
BEORCHIA (DC), relatore alla Commissione 466, 472
BONAZZI (PCI) 467, 468
VENANZETTI, sottosegretario di Stato per il tesoro 468, 472, 473

I lavori hanno inizio alle ore 10,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Soppressione e messa in liquidazione del Comitato interministeriale per le provvidenze agli statali (CIPS) » (1225), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Soppressione e messa in liquidazione del Comitato interministeriale per le

provvidenze agli statali (CIPS) », già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione sospesa nella seduta del 3 febbraio, a seguito di richieste di chiarimento da parte del senatore Bonazzi al rappresentante del Governo.

V E N A N Z E T T I, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, ritengo di deludere in qualche modo le attese del senatore Bonazzi in merito agli elementi da lui chiesti.

Infatti, oltre ai dati forniti nella relazione che accompagna il disegno di legge, che danno l'idea della diminuzione del lavoro svolto dal CIPS (si è passati dai circa 62.000 buoni emessi nel 1964 ai 17.000 circa emessi nel 1977 per un importo complessivo di 679 milioni, ridotti ora a circa 10.000), non sono in questo momento in grado di offrire altri chiarimenti più precisi e particolari; bisognerebbe riassumere l'attività svolta per più di trent'anni da questo Comitato costituito nel 1946 cosa che, ripeto, sarebbe arduo fare senza un lungo lavoro di ricerca.

Posso però dire che i bilanci, anche quelli relativi al 1977-1978-1979, sono attualmente all'esame della Corte dei conti che non ha dato la sua approvazione; pertanto, anche su tali elementi — se questi sono quelli che interessano il senatore Bonazzi — non sono in grado di esprimermi; per la verità non era molto chiaro quali fossero i punti particolari dell'attività di questo Comitato che interessavano l'onorevole collega. Comunque, considerata l'esigenza che il CIPS cessi del tutto la propria attività e venga messo in liquidazione, inviterei la Commissione ad approvare il provvedimento in esame così come pervenutoci dalla Camera dei deputati.

L'adozione di questa soluzione, onorevoli senatori, non interferirebbe con i controlli che sta effettuando la Corte dei conti e che senza dubbio verranno poi sottoposti all'attenzione della Commissione. Di ciò posso dare assicurazione, congiuntamente però, ripeto, all'invito a varare il testo del disegno di legge per provvedere, intanto, alla soppressione del Comitato.

B O N A Z Z I. Onorevole Sottosegretario, pur dichiarando di non oppormi all'approvazione del provvedimento nella odierna seduta sono piuttosto insoddisfatto — nonostante le mie attese non fossero molto grandi — di quanto ella ci ha detto.

Mi riservo pertanto di ottenere con altri mezzi i chiarimenti richiesti che, ne sono convinto, potevano essere più numerosi ed approfonditi.

Dal parere del Consiglio di Stato che ha indotto il Governo a proporre la soppressione del CIPS emergono, a mio avviso, circostanze di una certa gravità che richiederebbero chiarimenti da parte del Governo stesso.

Ad esempio, è accaduto che alcuni speculatori abbiano intercettato i buoni rilasciati ai dipendenti statali pagandoli in contanti a prezzi notevolmente inferiori alle somme che i beneficiari dovevano rimborsare al CIPS in dieci rate. Questo inconveniente illecito non è stato stroncato neanche con l'intervento dell'autorità di polizia, e ovviamente si tratta di circostanze sulle quali avremmo gradito da parte del Sottosegretario informazioni più dettagliate per comprendere come questo Comitato abbia funzionato in tanti anni.

Il Consiglio di Stato è stato sollecitato a pronunciarsi perchè, al fine di ovviare al lamentato inconveniente, si è deciso che i buoni che venivano dati come mezzo di pagamento potevano essere convertibili così che i beneficiari potessero ottenere l'anticipazione del denaro corrispondente ai buoni stessi dalle banche con lo sconto normale e con gli interessi dovuti. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che questa non fosse una attività consentita; il volume che l'attività stessa aveva raggiunto, del resto, si può desumere indirettamente da alcuni dati della relazione ai quali, tuttavia, ritengo che si sarebbero potuti utilmente aggiungere chiarimenti da parte del Governo per valutare in quale misura e forma questo Comitato sia alla fine diventato un vero e proprio istituto di credito snaturando la propria origine.

Torno a ripetere, dalla lettura del parere del Consiglio di Stato si desume che qual-

6^a COMMISSIONE

54° RESOCONTO STEN. (10 febbraio 1982)

cosa di illecito e di scorretto è avvenuto nella gestione del CIPS, ed intorno a tutto questo sarebbe stato interessante sentire l'opinione del Governo.

Comunque, pur riservandomi di chiedere nei modi più opportuni i chiarimenti che oggi non sono stati dati, ribadisco il mio voto favorevole all'approvazione del provvedimento.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

V E N A N Z E T T I, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non posso non essere d'accordo con lei, senatore Bonazzi, ma torno a ripetere che molti elementi sono al controllo della Corte dei conti la quale non ha ancora approvato i bilanci; in base a quella relazione io ritengo che la Commissione potrà avere tutti i chiarimenti atti a soddisfare un legittimo interesse sull'attività svolta dal CIPS.

P R E S I D E N T E. Passiamo all'esame ed alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

Il Comitato interministeriale per le provvidenze agli statali (CIPS) istituito con l'articolo 1 del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 388, è soppresso e posto in liquidazione con le modalità stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

È approvato.

Art. 2.

Il personale assunto dall'Ente per concessioni ai lavoratori aziendali (ECLA) e dalla Unione nazionale esercenti attività commerciali (UNEAC) con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che abbia prestato ininterrottamente opera con retribuzione posta a carico della gestione del Comitato interministeriale per le provvidenze agli statali (CIPS) da data anteriore al 1° luglio 1977 ed in possesso di tutti i requisiti prescritti, ad eccezione del limite di età, è collocato a do-

manda, previa risoluzione ad ogni effetto del precedente rapporto, nelle categorie del personale non di ruolo dello Stato previste dalla tabella I allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni ed integrazioni, in relazione alle mansioni svolte, ed assegnato al Ministero del tesoro.

La differenza tra la retribuzione percepita a carico della gestione del Comitato interministeriale per le provvidenze agli statali, costituita dagli assegni a carattere fisso e continuativo, e quella spettante ai sensi del precedente comma è attribuita agli interessati a titolo di assegno personale riassorbibile con i futuri aumenti retributivi.

È approvato.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 60 milioni, si provvede, per l'anno 1981, mediante riduzione dello stanziamento di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

* * *

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

« **Modificazioni alla legge 30 marzo 1981, n. 113, concernente norme di adeguamento in materia di aggiudicazione delle pubbliche forniture, in attuazione della direttiva della Comunità economica europea n. 80/767 del 22 luglio 1980 (1601)**

(Discussione e approvazione dell'articolo unico, con modificazioni)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Modificazioni alla legge 30 marzo 1981,**

n. 113, concernente norme di adeguamento in materia di aggiudicazione delle pubbliche forniture, in attuazione della direttiva della Comunità economica europea n. 80/767 del 22 luglio 1980 ».

Prego il senatore Beorchia di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

BEORCHIA, *relatore alla Commissione*. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli senatori, con la legge 30 marzo 1981, n. 113, il Parlamento ha dato attuazione alle disposizioni contenute nella direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 77/62 del 21 dicembre 1976 in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture.

Il 22 luglio 1980 da parte della CEE è stata emanata una nuova direttiva, la numero 80/767, per adeguare quelle disposizioni alle altre previste nell'accordo sugli appalti pubblici di forniture concluso nell'ambito del *General Agreement Tariffs and Trade (GATT)* ed approvato dal Consiglio delle Comunità europee il 10 dicembre 1979 con atto n. 80/271.

La seconda direttiva è intervenuta nel corso dell'*iter* parlamentare della legge di adeguamento alla prima direttiva comunitaria, (la legge n. 113), ma a quel tempo non vennero accolti gli emendamenti proposti dal Governo alla Camera dei deputati per tener conto delle novità poi introdotte con la seconda direttiva.

Proprio da questo trae origine l'iniziativa governativa di cui al provvedimento in esame.

Devo ancora ricordare che, stante l'urgenza di intervenire in materia, il Governo ha ritenuto opportuno emanare il decreto-legge 7 novembre 1981, n. 632, convertito in legge con legge 26 dicembre 1981, n. 784, per dare immediata efficacia ad una norma, quella che è riportata nel presente disegno di legge come modifica all'articolo 17 della legge n. 113 del 1981, modifica che doveva essere adottata con urgenza perchè se non fosse stata tempestivamente attuata avrebbe finito per vanificare in parte anche l'accordo unilaterale in sede GATT, nonchè provocato possibili forme di contenzioso e di ritorsioni

nei confronti del nostro Paese. Pertanto quanto previsto nel disegno di legge in esame a modificazione dell'articolo 17 della legge n. 113 va ovviamente soppresso, in quanto la materia è già stata regolata con il citato decreto-legge, già convertito in legge dal Parlamento. In tal senso presento un emendamento.

Il provvedimento al nostro esame è composto di un unico articolo con il quale si apportano modificazioni ad alcuni articoli della citata legge n. 113 del 30 marzo 1981, non solo per adeguarla meglio alla seconda direttiva comunitaria in materia di aggiudicazione di pubbliche forniture, ma anche per dare una nuova e diversa sistemazione all'intera materia.

In effetti, la nuova disciplina proposta prevede il raggruppamento delle quattro categorie di soggetti cui si riferiva l'originario articolo 1 della legge n. 113 in due categorie: 1) le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, con esclusione di quelle già escluse dalla precedente disciplina (ossia l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, l'Azienda di Stato per i servizi telefonici e l'Amministrazione dei monopoli di Stato); 2) le province, i comuni e i loro consorzi, le comunità montane e tutti gli altri enti pubblici. Questa nuova formulazione ricomprende pertanto anche l'ultimo comma dell'articolo 1 del vecchio testo, che prevedeva un'esclusione particolare per i monopoli di Stato. La ragione di questa nuova formulazione risiede nell'introduzione di un secondo comma in ragione del quale per le amministrazioni di cui al numero 1) il limite di valore indicato nel primo comma è ridotto a 140.000 unità di conto europee; rimane fermo, ovviamente, il limite delle 200.000 unità di conto per le amministrazioni diverse da quelle di cui al numero 1), ossia quelle di cui al numero 2). Ciò vale per i soli contratti di acquisto e per le forniture di prodotti particolari, che sono elencati in una tabella allegata (qualora esse si riferiscano al settore della difesa). La tabella è formulata in armonia con le direttive comunitarie.

Il terzo comma dell'articolo unico prevede che alle eventuali variazioni disposte dalla Commissione delle Comunità europee al limite di valore citato si provveda con decreto del Ministro del tesoro da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

All'articolo 2 della legge n. 113, che tratta il sistema delle esclusioni dalla disciplina, il testo in esame prevede una modificazione della lettera f) del secondo comma. Rimarrebbero cioè esclusi dalla disciplina i beni acquistati in borsa all'interno della Comunità economica europea, ma tale esclusione non riguarda gli acquisti da effettuarsi dalle amministrazioni di cui al citato punto 1) del primo comma dell'articolo 1.

Il nuovo testo prevede inoltre la sostituzione dell'ultimo comma del medesimo articolo 2 della legge n. 113 con tre nuovi commi, il primo dei quali prevede, in armonia con quanto disposto dall'articolo 5 della direttiva comunitaria, che le amministrazioni dello Stato redigano un apposito verbale per le aggiudicazioni effettuate in deroga alla disciplina, con l'indicazione dei motivi della deroga stessa. Come i colleghi ricorderanno, esiste tutta una serie di cause di esclusione dall'applicazione della disciplina: tali cause devono essere indicate dall'amministrazione. Il secondo dei nuovi commi stabilisce che il verbale rimanga in possesso dell'amministrazione aggiudicatrice, la quale però, in caso di richiesta, è tenuta a comunicare le relative informazioni alla Commissione delle Comunità europee. Il terzo dei nuovi commi modifica l'ultimo comma dell'articolo 2 nel senso che le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, debbono trasmettere un prospetto delle aggiudicazioni (non i verbali, quindi), anziché al Ministero del tesoro, alla Commissione delle Comunità europee: mi riferisco alle aggiudicazioni avvenute in deroga alla disciplina.

L'articolo unico al nostro esame, inoltre, prevede la sostituzione dell'articolo 7 della legge n. 113 con un testo in base al quale il termine della ricezione delle offerte per pubblici incanti, prima previsto in 36 giorni dalla data di spedizione del bando di gara, non può essere inferiore a 42 quando la gara

stessa sia stata indetta dalle amministrazioni di cui al più volte citato punto 1) dell'articolo 1. Analogamente, all'articolo 8 della medesima legge il termine della ricezione delle domande per la licitazione privata e l'appalto-concorso, per le medesime amministrazioni, è portato a 42 giorni, mentre rimane invariato per le altre amministrazioni. Il termine per la ricezione delle offerte, infine, non può essere inferiore a 30 e a 21 giorni per le due categorie di amministrazioni.

In armonia con le citate disposizioni, l'articolo 16 della legge n. 113 è sostituito da un altro nel quale si prevede che il prospetto indicante le gare aggiudicate nell'anno solare precedente debba essere trasmesso dalle amministrazioni centrali dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, entro il mese di marzo alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Coordinamento delle politiche comunitarie.

Ho già riferito in merito all'articolo 7, che è stato ricompreso in una norma adottata con decreto-legge già convertito in legge dal Parlamento.

Null'altro prevede il disegno di legge al nostro esame. A me non resta che raccomandare l'approvazione di questo testo, non soltanto per adeguare la nostra legislazione alle nuove direttive comunitarie in conseguenza — ripeto — di un accordo intervenuto in sede GATT, ma anche perchè esso è giustamente teso a realizzare ulteriori momenti di liberalizzazione e di espansione del mercato nazionale nell'ambito del mercato mondiale.

P R E S I D E N T E. Ringrazio il senatore Beorchia per la sua esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

B O N A Z Z I. Desidero esporre soltanto una riserva che ci proponiamo di sciogliere prima che il provvedimento sia sottoposto all'esame dell'Assemblea. Per il resto, infatti, si tratta di norme di adeguamento che non meritano obiezioni. Vorremmo riflettere sull'opportunità della delegificazione degli adeguamenti al limite di valore disposta dal terzo comma del proposto

nuovo articolo 1 della legge n. 113. Si tratta, sia pure per un punto particolare, di materia che interessa tutte le amministrazioni pubbliche e che viene trattata in sede comunitaria. Sono perplesso circa l'opportunità che il Parlamento sanzioni il fatto che si tratta di materia che non deve essere regolata per legge. Per il momento non proponiamo emendamenti: desideriamo tuttavia qualche chiarimento.

V E N A N Z E T T I, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Si tratta di una scelta. Si è ritenuto opportuno, proprio per le modificazioni che possono intervenire in rapida successione, prevedere che non si debba ricorrere di volta in volta a provvedimenti legislativi. Non mi pare sussistano questioni di principio che sconsiglino tale procedura. La legge parla chiaro: eventuali variazioni disposte dalla Comunità al limite di valore saranno sancite con decreto del Ministro del tesoro.

B O N A Z Z I. Propongo che il comma in questione sia soppresso

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo unico. Ne do lettura:

Articolo unico.

Gli articoli 1, 2, 7, 8, 16 e 17 della legge 30 marzo 1981, n. 113, sono modificati a norma dei successivi commi del presente articolo unico.

All'articolo 1, il primo comma è sostituito dai seguenti:

« Le procedure stabilite dalla presente legge si applicano alle forniture di beni, compresi i necessari lavori di installazione, il cui valore di stima, con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto, sia uguale o superiore alle 200.000 unità di conto europee, da aggiudicarsi:

1) dalle amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo,

con esclusione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, limitatamente ai servizi delle telecomunicazioni, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e dell'Amministrazione dei monopoli di Stato;

2) dalle province, dai comuni e dai loro consorzi, dalle comunità montane e da tutti gli altri enti pubblici.

Per le amministrazioni di cui al n. 1) del comma precedente il limite di valore indicato nel medesimo comma è ridotto a 140.000 unità di conto europee limitatamente ai soli contratti di acquisto, nonchè alle forniture dei prodotti elencati nell'allegato alla presente legge qualora le forniture stesse si riferiscano al settore della difesa.

Alle eventuali variazioni disposte dalla Commissione delle Comunità europee al limite di valore di cui al comma precedente si provvede con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica*. ».

L'ultimo comma del medesimo articolo 1 è soppresso.

All'articolo 2, secondo comma, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

« f) quando si tratti di beni acquistati in borsa all'interno della Comunità economica europea, con esclusione degli acquisti da effettuarsi dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, primo comma, n. 1) ».

L'ultimo comma del medesimo articolo 2 è sostituito dai seguenti:

« Le amministrazioni di cui all'articolo 1, primo comma, n. 1), per ciascuna fornitura aggiudicata in base alle lettere da a) ad e) del comma precedente, redigono apposito verbale contenente la denominazione della amministrazione aggiudicatrice, la natura, il valore e il Paese di origine delle merci acquistate, nonchè le circostanze di cui alle citate lettere da a) ad e) in base alle quali il contratto è stato concluso.

Il verbale di cui al comma precedente rimane in possesso dell'amministrazione aggiudicatrice, la quale, in caso di richiesta, è tenuta a comunicare le relative informazioni alla Commissione delle Comunità europee.

Entro il mese di marzo di ogni anno, le amministrazioni di cui all'articolo 1, primo comma, n. 1), nonché le regioni e le province devono trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri — Coordinamento delle politiche comunitarie — un prospetto contenente, per ciascuno dei casi previsti dalle lettere da a) ad f) del secondo comma del presente articolo, il numero e l'importo dei contratti stipulati nell'anno solare precedente. Il riepilogo di tali prospetti sarà trasmesso, entro il mese di giugno successivo, alla Commissione delle Comunità europee. ».

All'articolo 7, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Per i pubblici incanti il termine di ricezione delle offerte di cui alla lettera g) dell'articolo 5 non può essere inferiore a 42 ed a 36 giorni dalla data di spedizione del bando di gara ai sensi del terzo comma dell'articolo 4, a seconda che la gara sia stata indetta, rispettivamente, dalle amministrazioni di cui al n. 1), ovvero dagli enti di cui al n. 2) dell'articolo 1, primo comma. ».

All'articolo 8, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Per la licitazione privata e l'appalto-concorso, il termine di ricezione delle domande di partecipazione di cui alla lettera b) del precedente articolo 6 non può essere inferiore a 42 ed a 21 giorni dalla data di spedizione del bando di gara ai sensi del terzo comma dell'articolo 4, a seconda che la gara sia stata indetta, rispettivamente, dalle amministrazioni di cui al n. 1) ovvero dagli enti di cui al n. 2) dell'articolo 1, primo comma. ».

Il quarto comma del medesimo articolo 8 è sostituito dal seguente:

« Il termine di ricezione delle offerte non può essere inferiore a 30 ed a 21 giorni dalla

data di spedizione della lettera di invito, a seconda che la gara sia stata indetta, rispettivamente, dalle amministrazioni di cui al n. 1) ovvero dagli enti di cui al n. 2) dell'articolo 1, primo comma. ».

All'articolo 16, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Le amministrazioni centrali dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo assoggettate alle disposizioni della presente legge, entro il mese di marzo di ogni anno, trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri — Coordinamento delle politiche comunitarie — un prospetto indicante le gare da esse aggiudicate nell'anno solare precedente ai sensi della presente legge. ».

L'articolo 17 è sostituito dal seguente:

« Art. 17. — La presente legge disciplina l'accesso alle pubbliche gare dei fornitori residenti nei Paesi membri della Comunità europea, nonché le forniture dei prodotti originari degli stessi Paesi.

Per l'accesso alle pubbliche gare dei soggetti non appartenenti alla Comunità europea e per le forniture dei prodotti originari dei medesimi Paesi, si applicano le procedure previste nell'accordo sugli appalti pubblici di forniture — concluso nell'ambito dei negoziati multilaterali del *General Agreement Tariffs and Trade* (GATT) e approvato dal Consiglio delle Comunità europee con decisione del 10 dicembre 1979, n. 80/271/CEE — limitatamente ai Paesi che hanno diritto ai benefici del citato accordo e la cui lista viene pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee.

L'accesso alle pubbliche gare dei soggetti non appartenenti ai Paesi indicati nei commi precedenti, nonché le forniture dei prodotti originari dei medesimi Paesi potranno essere consentiti, caso per caso, per esigenze tecniche ed economiche dalle amministrazioni od enti che indicano le gare stesse. ».

6^a COMMISSIONE

54° RESOCONTO STEN. (10 febbraio 1982)

Alla legge 30 marzo 1981, n. 113, è annesso il seguente allegato:

		N. tariffa doganale comune	Prodotti
			ex 29.22: Prodotti tossicologici ex 29.23: Prodotti tossicologici ex 29.26: Esplosivi ex 29.27: Prodotti tossicologici ex 29.29: Esplosivi
	« ALLEGATO		
N. tariffa doganale comune	Prodotti		
Cap. 25:	Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calci e cementi	Cap. 30:	Prodotti farmaceutici
Cap. 26:	Minerali metallurgici, scorie e cenere	Cap. 31:	Concimi
Cap. 27:	Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali <i>eccettuati:</i> ex 27.10: Carburanti speciali	Cap. 32:	Estratti per concia e per tinta; tannini e loro derivati; sostanze coloranti, colori, pitture, vernici e tinture; mastici; inchiostri
Cap. 28:	Prodotti chimici inorganici; composti inorganici o organici dei metalli preziosi, degli elementi radioattivi, dei metalli delle terre rare e degli isotopi <i>eccettuati:</i> ex 28.09: Esplosivi ex 28.13: Esplosivi ex 28.14: Gas lacrimogeni ex 28.28: Esplosivi ex 28.32: Esplosivi ex 28.39: Esplosivi ex 28.50: Prodotti tossicologici ex 28.51: Prodotti tossicologici ex 28.54: Esplosivi	Cap. 33:	Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta preparati e cosmetici preparati
Cap. 29:	Prodotti chimici organici <i>eccettuati:</i> ex 29.03: Esplosivi ex 29.04: Esplosivi ex 29.07: Esplosivi ex 29.08: Esplosivi ex 29.11: Esplosivi ex 29.12: Esplosivi ex 29.13: Prodotti tossicologici ex 29.14: Prodotti tossicologici ex 29.15: Prodotti tossicologici ex 29.21: Prodotti tossicologici	Cap. 34:	Saponi, prodotti organici tensioattivi, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli e « cere per l'odontoiatria »
		Cap. 35:	Sostanze albuminoidi; colle; enzimi
		Cap. 37:	Prodotti per la fotografia e per la cinematografia
		Cap. 38:	Prodotti vari delle industrie chimiche <i>eccettuati:</i> ex 38.19: Prodotti tossicologici
		Cap. 39:	Materie plastiche artificiali, eteri ed esteri della cellulosa, resine artificiali e lavori di tali sostanze <i>eccettuati:</i> ex 39.03: Esplosivi
		Cap. 40:	Gomma naturale o sintetica, faturato (<i>factis</i>) e loro lavori <i>eccettuati:</i> ex 40.11: Pneumatici a prova di proiettili

6ª COMMISSIONE

54º RESOCONTO STEN. (10 febbraio 1982)

N. tariffa doganale comune	Prodotti	N. tariffa doganale comune	Prodotti
Cap. 41:	Pelli e cuoio	Cap. 73:	Ghisa, ferro e acciaio
Cap. 42:	Lavori di cuoio o di pelle; oggetti da correggiaio e da sellaio; oggetti da viaggio; borse da donna e simili contenitori; lavori di budella	Cap. 74:	Rame
Cap. 43:	Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali	Cap. 75:	Nichel
Cap. 44:	Legno, carbone di legna e lavori di legno	Cap. 76:	Alluminio
Cap. 45:	Sughero e suoi lavori	Cap. 77:	Magnesio, berillio (glucinio)
Cap. 46:	Lavori di intreccio, da panieraio e da stuoiaio	Cap. 78:	Piombo
Cap. 47:	Materie occorrenti per la fabbricazione della carta	Cap. 79:	Zinco
Cap. 48:	Carta e cartoni; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone	Cap. 80:	Stagno
Cap. 49:	Prodotti dell'arte libraria e delle arti grafiche	Cap. 81:	Altri metalli comuni
Cap. 65:	Cappelli, copricapi ed altre acconciature; loro parti	Cap. 82:	Utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola di metalli comuni <i>eccettuati:</i> ex 82.05: Utensili ex 82.07: Pezzi per utensili
Cap. 66:	Ombrelli (da pioggia e da sole), bastoni, fruste, frustini e loro parti	Cap. 83:	Lavori diversi di metalli comuni
Cap. 67:	Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli	Cap. 84:	Caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici <i>eccettuati:</i> ex 84.06: Motori ex 84.08: Altri propulsori ex 84.45: Macchine ex 84.53: Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione ex 84.55: Pezzi della voce 84.53 ex 84.59: Reattori nucleari
Cap. 68:	Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica e materie simili	Cap. 85:	Macchine ed apparecchi elettrici; materiali destinati ad usi elettrotecnici <i>eccettuati:</i> ex 85.13: Telecomunicazioni ex 85.15: Apparecchi di trasmissione
Cap. 69:	Prodotti ceramici		
Cap. 70:	Vetro e lavori di vetro		
Cap. 71:	Perle fini, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) e simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia		

6^a COMMISSIONE54^o RESOCONTO STEN. (10 febbraio 1982)

N. tariffa doganale comune	Prodotti	N. tariffa doganale comune	Prodotti
Cap. 86:	Veicoli e materiali per strade ferrate; apparecchi di segnalazione non elettrici per vie di comunicazione	ex 90.19: Apparecchi di ortopedia ex 90.20: Apparecchi a raggi X	
	<i>eccettuati:</i>	Cap. 91: Orologeria	
	ex 86.02: Locomotive blindate	Cap. 92: Strumenti musicali; apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono; apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione; parti e accessori di questi strumenti e apparecchi	
	ex 86.03: Altre locomotive blindate		
	ex 86.05: Vetture blindate		
	ex 86.06: Carri-officine		
	ex 86.07: Carri	Cap. 94: Mobilia; mobili medico-chirurgici; oggetti lettereschi e simili	
Cap. 87:	Vetture automobili, trattori, velocipedi ed altri veicoli terrestri	<i>eccettuati:</i>	
	<i>eccettuati:</i>	ex 94.01A: Sedili per aerodine	
	87.08: Carri da combattimento e autoblindate	Cap. 95: Oggetti da intagliare e da modellare allo stato lavorato (compresi i lavori)	
	ex 87.01: Trattori		
	ex 87.02: Veicoli militari	Cap. 96: Spazzole, spazzolini, pennelli e simili, scope, piumini da cipria e stacci	
	ex 87.03: Veicoli di soccorso ad automezzi rimasti in panna		
	ex 87.09: Motocicli	Cap. 98: Lavori diversi ».	
	ex 87.14: Rimorchi		
Cap. 89:	Navigazione marittima e fluviale	Il senatore Bonazzi propone un emendamento tendente a sopprimere il terzo comma del testo sostitutivo dell'articolo 1 della legge n. 113.	
	<i>eccettuate:</i>	B E O R C H I A , <i>relatore alla Commissione.</i> Mi rendo conto della preoccupazione sollevata dal collega Bonazzi circa la delegificazione di una statuizione e la relativa perdita dello strumento legislativo per l'adeguamento dei limiti di valore. D'altra parte, le modificazioni ai limiti di valore, essendo stabilite in sede comunitaria, esigono comunque un nostro adeguamento quasi automatico. Mi rimetto pertanto al parere del Governo, ma propenderei per il mantenimento del comma in questione.	
	89.01A: Navi da guerra		
Cap. 90:	Strumenti e apparecchi d'ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di verifica, di precisione; strumenti e apparecchi medico-chirurgici	V E N A N Z E T T I , <i>sottosegretario di Stato per il tesoro.</i> Anche alla luce delle considerazioni avanzate dal relatore, ritengo opportuno insistere per il mantenimento del-	
	<i>eccettuati:</i>		
	ex 90.05: Binocoli		
	ex 90.13: Strumenti vari, laser		
	ex 90.14: Telemetri		
	ex 90.28: Strumenti di misura elettrici o elettronici		
	ex 90.11: Microscopi		
	ex 90.17: Strumenti per la medicina		
	ex 90.18: Apparecchi di meccanoterapia		

6^a COMMISSIONE

54° RESOCONTO STEN. (10 febbraio 1982)

la formulazione attuale del testo, che non sottrae al Parlamento la possibilità di effettuare interventi successivi ove lo ritenesse opportuno. Adeguarsi ai limiti di volta in volta stabiliti dalla CEE è un obbligo; pertanto credo sia opportuno lasciare al Governo la facoltà di provvedere agli adeguamenti stessi con decreto.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento soppressivo presentato dal senatore Bonazzi.

Non è approvato.

Il relatore ha presentato un emendamento tendente a sopprimere, nell'articolo unico, la parte sostitutiva dell'articolo 17, e conseguentemente a sostituire, nel primo comma, le parole: « 16 e 17 » con le altre: « e 16 ».

VENANZETTI, *sottosegretario di Stato per il tesoro.* Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento presentato dal relatore.

E approvato.

Metto ai voti l'articolo unico nel testo emendato.

E approvato.

Resta ora da conferire il mandato per la relazione all'Assemblea sul testo approvato.

Propongo che tale incarico sia conferito allo stesso relatore alla Commissione. Poichè nessuno domanda di parlare, il mandato a riferire resta conferito al senatore Beorchia.

* * *

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Nuova disciplina delle entrate derivanti dai servizi resi dall'Amministrazione finanziaria a richiesta e a carico degli enti gestori e organizzatori di concorsi pronostici, manifestazioni a premio e di sorte » (1544)

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Nuova disciplina delle entrate derivanti dai servizi resi dall'Amministrazione finanziaria a richiesta e a carico degli enti gestori e organizzatori di concorsi pronostici, manifestazioni a premio e di sorte ».

Prego il relatore Bevilacqua di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

BEVILACQUA, *relatore alla Commissione.* Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento in discussione trova il suo presupposto in un accordo siglato il 1^a luglio 1980 tra il Ministro delle finanze, i sindacati confederati e il sindacato autonomo, accordo col quale si dava una disciplina ai compensi da corrispondere al personale dello Stato che esegue controlli su premiazioni in orari eccedenti il normale orario di lavoro. Tale disciplina, che nella pura sostanza riconduce alla normativa sul lavoro straordinario dei dipendenti dello Stato, riguarda anche i compensi suddetti comportando un aumento degli stessi secondo le norme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1977, n. 422, il quale stabilisce precisi parametri per compensi del lavoro straordinario (articolo 3). È chiaro che tutto ciò comporterà un aumento della spesa, soprattutto se si pensa che la corresponsione del lavoro straordinario viene estesa al personale dirigente. Per far fronte a tale aumento di spesa, già nell'intesa sindacati-Governo si faceva riferimento alla necessità di aumentare le misure degli importi dovuti dagli enti gestori ed organizzatori dei giochi per i servizi di vigilanza e controllo. L'articolo 3 stabilisce le misure degli importi da versare all'erario per gli stessi servizi.

Sarà opportuno notare che le nuove spese derivanti dal maggiore compenso per il lavoro straordinario ammonteranno a circa 400 milioni annui, che dovrebbero essere coperti dai 900 previsti che l'erario dovrebbe incassare in base al disposto degli articoli 2 e 3.

La 5^a Commissione del Senato ha dato parere favorevole, mentre la prima fa una riserva che non sembra giustificata. La Com-

6^a COMMISSIONE

54° RESOCONTO STEN. (10 febbraio 1982)

missione, esaminato il disegno di legge in titolo, dichiara di non opporsi al provvedimento, osservando che al primo comma dell'articolo 1 occorre indicare gli estremi del decreto del Presidente della Repubblica richiamato. Debbo dire che da precisazioni fornite dal Ministero delle finanze viene chiarito che non può darsi luogo alla decretazione in quanto manca la copertura e quindi non può farsi luogo alla citazione di un decreto inesistente in quanto il Capo dello Stato lo potrà emettere soltanto qualora la presente legge passi e conseguentemente trovi la sua copertura. Quindi mi pare ingiustificata l'osservazione della 1^a Commissione e la riterrei superata anche da queste considerazioni. Pertanto auspico una sollecita approvazione del disegno di legge che è oggetto di sollecitazioni particolari, essendovi un accordo sindacale che non ha potuto trovare la sua attuazione in mancanza di questo provvedimento.

P R E S I D E N T E. Dichiaro aperta la discussione generale.

S E G A. Noi riteniamo che si tratti di un provvedimento che deve trovare la più rapida approvazione. Esso corrisponde ad un accordo intervenuto tra Governo e organizzazioni sindacali dei lavoratori e corrisponde anche alle esigenze di adeguare il trattamento minimo per il lavoro straordinario effettuato dal personale. Vista la tabella A allegata, risulta chiaramente che siamo in presenza di cifre estremamente modeste. Per questo motivo noi riteniamo che il disegno di legge debba essere immediatamente approvato. È un po' incomprendibile l'osservazione della 1^a Commissione, anche se è vero che potrebbe essere interpretata opportunamente. A me sembra che le critiche della 1^a Commissione non si rivolgano tanto al merito quanto invece allo stile e alla formulazione dell'articolo 1.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

Le prestazioni di lavoro oltre il normale orario di servizio rese fuori ufficio dal personale dirigente incaricato di esercitare la vigilanza o adempiere altre funzioni di controllo sullo svolgimento di concorsi pronostici, lotterie, manifestazioni a premio ed operazioni di sorte sono retribuite con i normali compensi per lavoro straordinario previsti dalla disciplina generale stabilita per il lavoro straordinario dei dipendenti civili dello Stato, nei particolari limiti previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi intervenuti il 1° luglio 1980 tra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL e dell'UNSA.

Le disposizioni di cui al precedente comma ed al decreto del Presidente della Repubblica nello stesso richiamato si applicano, con i medesimi criteri, anche al personale di amministrazioni diverse da quella finanziaria, incaricato degli stessi servizi.

E approvato.

Art. 2.

Per i servizi di vigilanza e controllo effettuati a norma del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, sullo svolgimento dei concorsi pronostici Totocalcio, Enalotto e Totip, gli enti che esercitano o gestiscono i concorsi stessi sono tenuti a versare trimestralmente all'entrata del bilancio dello Stato gli importi indicati, per ciascuna unità di personale e per ciascuna prestazione compiuta, nelle tabelle A e B allegate alla presente legge.

Avverto che occorre apportare al testo dell'articolo una correzione formale di coordinamento aggiungendo, dopo le parole: « decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581 », le seguenti: « e successive modificazioni ».

Do ora lettura delle tabelle richiamate nell'articolo:

TABELLA A

Importi dovuti dagli enti gestori dei concorsi pronostici

TOTOCALCIO			
	Deposito e custodia matrici	Verifica vincenti	Esame reclami
Componenti commissioni di zona . .	30.000	20.000	10.000
Ausiliari di zona	25.000	15.000	—
Uscieri di zona	20.000	10.000	5.000
ENALOTTO			
Componenti commissioni di zona . .	20.000	15.000	10.000
Ausiliari di zona	18.000	12.000	—
Uscieri di zona	12.000	8.000	5.000
TOTIP			
Componenti commissioni di zona . .	15.000	12.000	6.000
Ausiliari di zona	—	10.000	—
Uscieri di zona	10.000	8.000	—

TABELLA B

Importi dovuti dagli enti gestori dei concorsi pronostici

	TOTOCALCIO	ENALOTTO	TOTIP
Componenti commissioni centrali . .	30.000	25.000	20.000
Addetti alle ispezioni sulle commissioni di zona	25.000	20.000	15.000
Addetti ai controlli di documenti conta- bili e di giuoco	15.000	12.000	10.000
Addetti ai controlli della contabilità ge- nerale	—	25.000	—

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 2 nel testo coordinato, precisando che, con la sua approvazione, si intenderanno approvate anche le tabelle anzidette.

È approvato.

Art. 3.

Per i servizi di vigilanza e controllo effettuati sullo svolgimento di concorsi ed operazioni a premio nonchè sullo svolgimento di lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza, a norma del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1939, n. 973, e del regolamento approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, e successive modificazioni, gli enti organizzatori delle manifestazioni stesse sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato, entro un mese dalla chiusura di ciascuna manifestazione, oltre ad importi pari al trattamento di missione eventualmente dovuto in base alle norme vigenti in materia, i seguenti importi:

per ciascuna prestazione resa dal personale delle carriere dirigenziale e direttiva: lire 20.000;

per ciascuna prestazione resa dal personale delle altre carriere: lire 15.000.

Se le prestazioni superano le 3 ore, gli importi sono raddoppiati.

Se le prestazioni sono rese in giornate festive, gli importi sono aumentati del 30 per cento.

È approvato.

Art. 4.

L'articolo 16 e l'articolo 17, ultimo capoverso, della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono abrogati.

È approvato.

Art. 5.

È autorizzata la spesa, valutata in lire 400 milioni in ragione d'anno, per la copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1 della presente legge.

È approvato.

Art. 6.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con le maggiori entrate di cui ai precedenti articoli 2 e 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

Art. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 11,10.